



I 6 0

ORDINANZA N° 85

del 24/06/2008

OGGETTO : UTILIZZO DI ANIMALI APPARTENENTI A SPECIE SELVATICHE
ESOTICHE E DOMESTICHE NEI CIRCHI E NELLE MOSTRE VIAGGIANTI.

Il Sindaco

PREMESSO CHE viene riconosciuto il valore sociale e ricreativo dello spettacolo circense:

RAVVISATA la necessità di tutelare le specie animali in conformità ai principi etici e morali della comunità;

VISTO l'art.3 del D.P.R. 31.3.1979 che attribuisce ai Comuni funzione di vigilanza sull'osservanza di Leggi e Regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico;

VISTA la Legge del 8 marzo 1968, n° 337 *Disposizione sui Circhi equestri*;

VISTO il T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. n. 1265 del 27.7.1934;

VISTO il D.P.R. n. 320 del 8.2.1954 *Regolamento di Polizia Veterinaria*;

VISTO il D.M. del 31.12.1979 *Convenzione di Washington sul commercio delle specie animali e vegetali in via di estinzione*;

VISTA la L. n. 503 del 5.5.1981 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa del 19.9.1979;

VISTO la Circolare del Ministero della Sanità n. 29 del 5.11.90 *Animali selvatici ed esotici in cattività - Vigilanza Veterinaria Permanente*;

VISTA la Legge 14 agosto 1991, n. 281

VISTA la L. 150 del 7.2.1992 che disciplina i reati relativi all'applicazione della Convenzione di Washington, come integrata dal Decreto Legge 12 gennaio 1993, n. 2 (convertito, con modificazioni, nella Legge 13 marzo 1993, n. 59) e dalla Legge 9 dicembre 1998, n. 426 e dal Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n.275.

VISTO il D.M. 19.4.1996 recante l'elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, di cui è proibita la detenzione:

VISTA la L.R. Toscana 8.4.1995 n. 43 sulla tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo;

PRESO ATTO che la Commissione Scientifica Cites del Ministero dell'Ambiente (Servizio Conservazione della Natura - Autorità Scientifica Cites) ha emanato il 10.5.2000, con aggiornamento al 13.4.2006, un documento che reca criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti, ai sensi della L. n. 150/92 e della L. n. 426/98;

VISTA la L. n. 189 del 20 luglio 2004 che punisce chiunque maltratti gli animali, anche contravvenendo alle loro caratteristiche etologiche;

VISTO l'art. 823 del C.C. che attribuisce all'autorità Amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico;

CONSIDERATO che, in attesa dell'emanazione di una apposita regolamentazione sull'utilizzo degli animali nei circhi e nelle mostre viaggianti, occorre dettare disposizioni sulla detenzione e sulla tenuta degli animali;

Ai sensi dell'art. 50, comma 5 del D.L.gs n. 267 del 18.8.2000 recante *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*.

ORDINA

Art. 1

Sul territorio comunale è consentito utilizzare in spettacoli ed esporre animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche in attività di spettacolo ed intrattenimento pubblico esclusivamente alle condizioni di seguito indicate.

Art. 2

Per quanto concerne gli animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche, è consentito l'attendamento esclusivamente ai circhi nel rispetto dei requisiti strutturali indicati in

Appendice A. *(che costituisce parte integrante delle presente ordinanza)*

Quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente fa da riferimento per la detenzione e il trasporto nei circhi e nelle mostre viaggianti di animali da compagnia e di animali domestici.

Art. 3

Fatti salvi i divieti e le prescrizioni di cui ai precedenti articoli 1) e 2) è fatto comunque obbligo ai circhi che intendono attendarsi sul territorio del Comune di Grosseto, con al seguito animali appartenenti a specie selvatiche, esotiche e domestiche, di:

- assicurare che i ricoveri degli animali al seguito siano contenuti in un perimetro recintato che impedisca l'entrata di persone non autorizzate ed eviti il rischio di fuga degli animali;
- disporre di un piano di emergenza in caso di fuga degli animali appartenenti alle specie pericolose per la salute e l'incolumità pubblica;
- assicurare l'assistenza veterinaria agli animali al seguito;
- non mantenere vicine specie fra loro incompatibili per motivi di competizione (per differenza di età per gerarchie sociali), di sesso, di rapporto preda-predatore.

Art.4

È fatto divieto di esibire gli animali al di fuori della struttura (circo o mostra itinerante) per la quale è stata rilasciata l'idoneità.

Art. 5

La struttura che fa domanda al Comune per l'occupazione di suolo pubblico o autorizzazione di pubblico spettacolo per attività circense e/o itinerante deve allegare alla domanda la Scheda informativa sulle condizioni di detenzione degli animali al seguito del circo, come da **Allegato 2** alla presente ordinanza, di cui è parte integrante e sostanziale, che viene consegnata dal Comune

contestualmente alla presentazione della richiesta di concessione dell'area pubblica per l'insediamento della struttura

Tale scheda, compilata in ogni sua parte e corredata dalla documentazione prevista (planimetrie, autorizzazioni prefettizie e dichiarazione), va restituita al Comune che provvede a trasmetterne copia all'Azienda Sanitaria Locale, Dipartimento della prevenzione, al Comando Provinciale del Corpo forestale dello Stato in quanto autorità competente CITES, ognuno secondo le proprie competenze, per la verifica del rispetto delle indicazioni tecniche necessarie per il rilascio della autorizzazione sopra richiamata, secondo la procedura e le indicazioni contenute nel *Protocollo operativo* previsto dall'Autorità Scientifica CITES in data 13.4.2006 (**Allegato 1**, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza).

Art. 6

Fatte salve eventuali normative speciali e salva la competenza della P.G ai sensi dell'art 55 C.P.P. in materia di reati, le violazioni alla presente ordinanza saranno accertate dalla Polizia Municipale, coadiuvata dal personale del Dipartimento della prevenzione della ASL 9, nonché dagli organi a ciò preposti per legge o regolamento.

Qualora si riscontrasse che, contrariamente a quanto indicato nella documentazione preventivamente presentata, le strutture di detenzione degli animali non siano adeguate a quanto prescritto la struttura circense non verrà autorizzata ad effettuare pubblico spettacolo.

In caso di documentazione insufficiente o mancante può essere respinta la domanda stessa, previa richiesta di completamento da effettuare ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, per le dichiarazioni mendaci si seguirà la procedura di legge.

Le violazioni di cui ai precedenti punti da 1 a 5 comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 7 bis del vigente T.U.E.L. di cui al D.Lgs 267/2000, la cessazione immediata dell'attività e/o l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Nel caso in cui una delle violazioni indicate dalla presente ordinanza sia accertata a carico di un circo, sarà negata la concessione di attendamento per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di accertamento della violazione stessa.

L'Organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della L. 689/1981.

La presente Ordinanza avrà efficacia fino all'approvazione del nuovo regolamento di cui in premessa.

Il Comando di Polizia Municipale ed il Dipartimento della Prevenzione Servizio Attività Veterinarie Az. USL 9 Via Cimabue 109-GR sono incaricate di controllare l'esecuzione del presente provvedimento che sarà notificato a:

Comando di Polizia Municipale


Dipartimento della prevenzione Servizio Attività Veterinarie Az. USL 9 Via Cimabue 109-GR

Prefettura

ENPA

II SINDACO

Emilio BONIFAZI



APPENDICE A

1. ELEFANTI

Strutture Interne

Dimensioni: 15 mq per ogni individuo

Clima: Temperatura superiore a 15°C; umidità tra il 40 e il 60%

Terreno: Lettiera di paglia secca, superficie asciugabile rapidamente, adeguato drenaggio di acqua e urina

N.B. L'uso delle catene per il contenimento degli elefanti è in linea di principio da evitare. Tuttavia, le catene potranno essere utilizzate per brevi periodi durante il trasporto, purché siano rivestite per un tratto di materiale morbido, consentano agli animali di coricarsi e rialzarsi autonomamente e venga cambiata a rotazione ogni giorno la zampa a cui vengono assicurate. Le catene non sono comunque accettabili in esterni.

Strutture esterne

Dimensioni: 100 mq per ogni individuo.

Clima: Devono essere disponibili zone ombreggiate per il riposo.

Terreno: Terreno naturale, con sabbia, erba o altri materiali naturali.

Tronchi per lo sfregamento, possibilità di fare bagni nell'acqua e giocare con rami.

Altri fattori

Strutture interne ed esterne: In caso di temperature esterne inferiori ai 15 °C, gli elefanti devono avere la possibilità di proteggersi in un'area riparata dal vento e da altre condizioni meteorologiche avverse, ed in cui viene mantenuta una temperatura di circa 15°C. In caso di gelo gli animali devono poter disporre di ambienti riscaldati, privi di correnti d'aria, grandi abbastanza da permettere la permanenza a tutti gli esemplari, garantendo loro la possibilità di muoversi liberamente. La struttura deve essere progettata in maniera tale da poter essere pulita e lavata giornalmente su pareti e pavimento.

Gli animali devono poter utilizzare liberamente tutto lo spazio a loro disposizione nella struttura esterna per tutto il tempo che desiderano e in ogni caso per almeno otto ore al giorno.

Cura e gestione degli animali: La presenza di curatori competenti e familiari con gli animali è considerata essenziale. L'alimentazione deve essere assicurata diverse volte al giorno e deve includere rami con foglie. E' necessario assicurare giornalmente il bagno in apposite strutture: quando ciò non sia possibile gli animali devono essere annaffiati con acqua, in maniera particolare nelle giornate più calde. Inoltre devono avere la possibilità di fare bagni di sabbia. Se necessario questa può essere sostituita con segatura, sebbene occorra prestare particolare attenzione affinché gli animali non ne ingeriscano quantità eccessive.

2. GRANDI FELINI

Strutture interne

Dimensioni: 8 mq per individuo; altezza minima 2,20 m, massimo 4 animali per gabbia.

Deve essere prevista la possibilità di creare settori separati per dividere gli animali a seconda delle gerarchie interne.

Le pareti dei caravan devono essere isolate termicamente.

Deve esistere la possibilità per gli animali di sottrarsi alla vista del pubblico, così come è opportuno che vengano predisposte delle tavole a differenti altezze affinché gli animali possano sdraiarsi e arrampicarsi liberamente.

Clima: Gli ambienti devono essere protetti dalle correnti d'aria e dall'esposizione diretta del sole.

Terreno: Lettieria di paglia, isolata dal freddo, tavole per riposare, pali per lo sfregamento e l'affilatura delle unghie, nonché per la marcatura del territorio e del gioco.

Strutture esterne

Dimensioni: Almeno 80 mq per 1-4 individui. Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Clima: Devono esserci contemporaneamente zone al sole ed in ombra.

Terreno: Naturale, con sabbia mista a torba e pezzi di corteccia o altri materiali naturali. Devono essere presenti pali per lo sfregamento e l'affilatura delle unghie, eventualmente anche in posizione eretta, nonché per la marcatura del territorio e del gioco. Inoltre devono essere messi a disposizione oggetti per il gioco (come palloni, oggetti di legno sospesi, ecc.). Per i giaguari deve essere prevista la presenza di tavole su cui riposare anche per 2-3 animali, se questi sono tenuti in gruppo. I giaguari e le tigri hanno inoltre necessità di strutture permanenti per sguazzare nell'acqua e farsi il bagno, se le condizioni climatiche lo permettono. Sempre i giaguari necessitano inoltre di strutture su cui arrampicarsi.

Altri fattori

Strutture interne ed esterne: Generalmente in caso di temperature esterne sotto i 15 °C tutti gli animali devono avere la possibilità di ritirarsi in ambienti riparati e coibentati.

Spettacoli: Gli spettacoli combinati insieme a specie incompatibili o prede potenziali non sono assolutamente accettabili, così come l'uso dei cerchi infuocati. Per i suddetti motivi il leopardo non può essere utilizzato in spettacoli combinati con leoni e tigri, suoi potenziali nemici.

Alimentazione: Carne, incluse pelli e penne, freschi. Inoltre all'occorrenza dovrebbe essere somministrata carne macinata o a pezzettini al fine di facilitare la somministrazione di medicinali, vitamine e minerali. Gli animali dovrebbero digiunare un giorno a settimana. Deve essere possibile separare gli animali per consentire loro l'alimentazione simultanea o comunque in condizioni di non competitività.

3. ORSI

Considerata l'assoluta impossibilità di detenere nei circhi l'Orso polare (*Ursus maritimus*), in considerazione delle particolari esigenze comportamentali ed etologiche, i requisiti non si riferiscono a questa specie.

Strutture interne

Dimensioni: 8 mq per individuo; altezza minima 2,5 m. (anche maggiori in alcuni casi, infatti gli animali devono avere la possibilità di alzarsi sulle zampe posteriori). Tutti gli individui devono poter usufruire liberamente e contemporaneamente di ogni parte della struttura. Le pareti dei caravan devono essere ben isolate termicamente, inoltre deve esistere la possibilità per gli animali di sottrarsi alla vista del pubblico.

Clima: Gli ambienti devono essere protetti dalle correnti d'aria e dall'esposizione diretta al sole. Per l'orso malese e l'orso labiato la temperatura minima deve essere di 12 °C.

Terreno: Lettieria con oggetti che possano stimolare l'interesse degli animali. Inoltre devono essere predisposte delle tavole a differenti altezze per l'orso nero, l'orso dal collare e l'orso dagli occhiali, affinché gli animali possano arrampicarsi liberamente.

Strutture esterne

Dimensioni: Per l'orso bruno, l'orso nero e l'orso dal collare: almeno 100 mq per 1-2 animali e 20 mq per ogni esemplare in più. Per l'orso malese, l'orso dagli occhiali e l'orso labiato: almeno 70 mq per 1-2

animali, e 20 mq per ogni esemplare in più. Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Clima: Devono essere presenti sia zone assolate che ombreggiate.

Terreno: Il substrato deve essere di terra o sabbia mista a torba per soddisfare gli istinti di scavo degli animali. Inoltre devono essere presenti oggetti in grado di catturare l'interesse degli animali, tronchi e rami per arrampicarsi o affilarsi le unghie, strutture per il bagno e che offrano agli animali la possibilità di sottrarsi alla vista del pubblico.

Altri fattori

Strutture interne ed esterne

Deve essere possibile installare gabbie individuali.

Alimentazione: Carne, pesce, verdura, frutta, pane, somministrati due volte al giorno e in modo tale da stimolare la ricerca del cibo.

Cure generali: Devono poter essere messi in condizione di esercitare i loro comportamenti naturali per molte ore al giorno.

4. CAMELIDI

Strutture interne

Dimensioni: 12 mq per 1 animale di grandi dimensioni (dromedario, cammello) e 6 mq per ogni animale in più; 8 mq per 1 animale di medie dimensioni (alpaca, lama, vigogna) e 4 mq per ogni animale in più.

Terreno: Lettieria e oggetti che possano catturare l'attenzione degli animali.

Strutture esterne

Dimensioni: Lo spazio minimo deve essere di 200 mq per 2-3 esemplari (20 mq per ogni animale in più). Per le specie domestiche come lama e alpaca lo spazio può essere ridotto a 150 mq per 2-3 esemplari (15 mq per ogni animali in più). Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Terreno: Terra e sabbia. Devono essere forniti rami per stimolare l'interesse degli animali. Gli animali devono poter accedere ad un'area protetta dal vento e dalle intemperie.

Altri fattori

Strutture interne ed esterne: Gli animali non devono essere legati. I maschi manifestano talvolta atteggiamenti aggressivi e pertanto devono poter essere separati dagli altri animali: ad ogni modo non è possibile tenere più maschi insieme, a meno che si tratti di animali abituati a vivere insieme da lungo tempo e che convivano pacificamente. I ricoveri e i ripari devono essere sufficientemente grandi da permettere a tutti gli animali di sdraiarsi contemporaneamente.

Questa specie può essere tenuta insieme ad altri equini. In questo caso, dev'essere previsto per ogni esemplare equino introdotto un aumento dimensionale di 20 mq per ciascun animale.

Spettacoli: Tutte le specie, ad eccezione di lama e alpaca purché addomesticate, devono essere tenute a debita distanza dal pubblico in quanto possono mordere.

Alimentazione: Sono tutte specie erbivore e pertanto possono essere alimentate con fieno, erba, frutta, verdure e foglie. Inoltre possono essere liberamente aggiunte piccole quantità di alimenti concentrati.

5. ZEBRE

Strutture interne

Dimensioni: 8 mq per animale.

Clima: Protezione dalle correnti d'aria e temperatura sui 12°C circa.

Terreno: Lettiera con paglia e oggetti per stimolare l'interesse degli animali.

Struttura esterna

Dimensioni: 150 mq per 1-3 esemplari (20 mq per ogni animale in più). Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno. Deve esistere la possibilità per gli animali di sottrarsi contemporaneamente alla vista del pubblico.

Clima: Gli animali devono poter accedere contemporaneamente ad un'area protetta dal vento e dalle intemperie.

Terreno: Deve essere naturale o con sabbia. Se il terreno non è sabbioso gli animali devono avere comunque la possibilità di fare bagni di sabbia. Devono essere presenti rami per stimolare l'interesse degli animali.

Altri fattori

Strutture interne ed esterne Gli animali non devono essere legati a pali. Generalmente in caso di temperature esterne sotto i 12°C tutti gli animali devono avere la possibilità di ripararsi in ambienti in cui la temperatura sia di circa 12°C.

6. SCIMMIE

6.1 Babbuini

Strutture interne

Dimensioni 30 mq per massimo 5 esemplari (1.5 mq per ogni animale in più); altezza minima di 3 m. I babbuini possono essere tenuti all'esterno durante tutto l'anno purché sia data loro la possibilità di ripararsi in ambienti appena riscaldati (5-8°C).

Terreno: Lettiera di paglia; strutture in quantità adeguata al numero di individui per arrampicarsi, nascondersi e ritirarsi. Devono essere presenti strutture adeguate al gioco e a stimolare l'interesse degli animali come corde, pali, rami, oggetti sospesi.

Strutture esterne

Dimensioni: 30 mq per 1-5 esemplari (2 mq per ogni animale in più); altezza minima di 5 m. Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Terreno: Strutture per arrampicarsi, nascondersi e ritirarsi in quantità adeguata al numero di individui. Devono essere presenti strutture adatte al gioco e a stimolare l'interesse degli animali come corde, pali, rami, oggetti sospesi.

Altri fattori

Strutture interne ed esterne: Gli animali devono essere tenuti in gruppo, non da soli. Si raccomanda di non tenere gruppi composti di soli maschi. Ad ogni modo gli spazi in cui vengono tenuti devono essere ben strutturati, e nel caso in cui siano presenti più maschi i requisiti minimi di cui sopra non possono essere considerati sufficienti e vanno adattati caso per caso.

Alimentazione: Gli animali devono essere alimentati almeno due volte al giorno con una dieta diversificata a base di frutta e verdura, quantità adeguate di proteine animali, foglie, germogli, grano, mais, ecc.

6.2 Scimmie cappuccine

Strutture interne

Dimensioni: 20 mq per 2-5 esemplari (3 mq per ogni animale in più); altezza minima di 3 m.

Clima: Gli ambienti devono essere protetti dalle correnti d'aria e dall'esposizione diretta al sole. Durante la stagione fredda gli ambienti chiusi devono essere riscaldati ad una temperatura minima di 15°C. In caso di animali non tolleranti il freddo potrebbe essere necessario tenere l'ambiente a una temperatura di 22 °C.

Terreno: Devono essere presenti strutture in quantità adeguata al numero di individui per arrampicarsi, dondolarsi, nascondersi, sedersi e ritirarsi (soprattutto nella parte della gabbia). Devono inoltre essere presenti strutture adatte al gioco e a stimolare l'interesse degli animali come corde elastiche, funi, pali, rami, oggetti sospesi, reti e amache.

Strutture esterne

Dimensioni: 20 mq per 2-5 esemplari (3 mq per ogni animale in più); altezza minima di 3.5 m. Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Terreno: Devono essere presenti strutture in quantità adeguata al numero di individui per arrampicarsi, dondolarsi, nascondersi, sedersi e ritirarsi (soprattutto nella parte della gabbia). Devono inoltre essere presenti strutture adatte al gioco e a stimolare l'interesse degli animali come corde elastiche, funi, pali, rami, oggetti sospesi, reti e amache.

Altri fattori

Strutture interne ed esterne: Gli animali non devono essere legati. Generalmente in caso di temperature esterne sotto i 15°C tutti gli animali devono avere la possibilità di ripararsi in ambienti riscaldati. In caso di animali che non tollerano il freddo potrebbe essere necessario tenere l'ambiente a una temperatura di 22°C. Gli animali devono essere tenuti in gruppo, assolutamente non da soli.

Alimentazione: Per assicurare un'adeguata alimentazione di tutti gli esemplari, compresi quelli gerarchicamente inferiori devono essere sistemati diversi punti di alimentazione. Gli animali devono essere alimentati con una dieta diversificata a base di frutta e verdura, quantità adeguate di proteine animali (insetti e larve di coleotteri, uova, carne bollita), foglie, germogli, grano, mais, etc. È fatto divieto di dare in pasto agli animali piccoli roditori.

7. RINOCERONTI

Strutture interne

Dimensioni: 12 mq per ogni individuo.

Clima: Temperatura superiore ai 15°C.

Terreno: Lettiera di paglia secca, superficie asciugabile rapidamente, adeguato drenaggio di acqua e urina.

Strutture esterne

Dimensioni: 80 mq per ogni individuo; altezza minima della recinzione 1 metro.

Clima: Devono essere disponibili zone ombreggiate per il riposo.

Terreno: Naturale, con sabbia, erba o altri materiali naturali. Possibilità di fare bagni nell'acqua o di fango.

Inoltre devono avere la possibilità di fare bagni di sabbia. Se necessario questa può essere sostituita con segatura, sebbene occorra prestare particolare attenzione affinché gli animali non ne ingeriscano quantità eccessive.

8. IPPOPOTAMI

Strutture interne

Dimensioni: 2m x 4m per ogni individuo (2 x 2 m per l'ippopotamo pigmeo).

Clima: Temperatura superiore ai 15°C.

Terreno: Lettieria di paglia secca, superficie asciugabile rapidamente, adeguato drenaggio di acqua e urina.

Strutture esterne

Dimensioni: 70 mq per ogni individuo (40 mq per l'ippopotamo pigmeo).

Clima: Devono essere disponibili zone ombreggiate per il riposo.

Terreno: Naturale, con sabbia, erba o altri materiali naturali. Possibilità di fare bagni nell'acqua o di fango.

Inoltre devono avere la possibilità di fare bagni di sabbia o segatura.

9. GIRAFFE

Strutture interne

Dimensioni: 12 mq per animale. I recinti devono permettere all'animale di mantenere il collo diritto.

Clima: Temperatura superiore ai 15°C.

Strutture esterne

Dimensioni: 250 mq per fino a 3 individui.

Terreno: Non sdruciolevole.

Devono avere la possibilità di afferrare il cibo da posizioni elevate, conformemente al loro comportamento naturale.

10. FOCHE

Dimensioni: Le foche dovrebbero disporre di una piscina di 4 x 2,2 x 1 m (8,8 mq per 2 animali e 2 mq in più per ogni animale in più).

Inoltre dovrebbero disporre di una superficie di 2 mq per animale, costituita da un pavimento di legno.

L'area destinata alle foche non deve essere soggetta a correnti d'aria.

11. BISONTI, BUFALI E ALTRI BOVIDI

Dimensioni: Ricoveri di 25 mq per animale. □ Spazio esterno di 250 mq fino a 3 esemplari, ampliato a 50 mq per ogni capo □ in più. □ □ Gli animali non devono essere legati ai pali. □ □

12. STRUZZO E ALTRI RATITI

Dimensioni: Recinti di almeno 250 mq fino a 3 capi. □ ampliati di 50 mq per capo in più.

Possibilità di accesso a tettoia □ o stalla di 6 mq per un capo, di 12 mq da due capi in su.

13. RETTILI

Per gli animali palustri, il fondo del contenitore che li ospita deve essere dotato di settore con acqua e di un altro con lettiera umida, per consentire agli animali di riposare "a terra" senza dover nuotare continuamente.

I terrari per animali non palustri devono comunque contenere acqua potabile sempre disponibile in contenitori accessibili agli animali in esso ospitati: ad eccezione di esemplari di rettili che richiedono un tasso di umidità relativa inferiore al 40%, per i quali l'acqua può non essere messa a disposizione in maniera continuativa.

All'interno dei contenitori deve essere garantita umidità relativa dal 50% al 90% per quelli palustri o acquatici, anche mediante spruzzatori "periodici".

La temperatura dell'aria dentro ai contenitori deve essere compresa fra 20 °C e 30 °C, secondo le specie: quelle palustri in prossimità del limite minimo, quelle desertiche più vicino al massimo; deve comunque essere garantita una variazione della temperatura in funzione del ritmo giorno-notte.

Le dimensioni dei contenitori devono essere tali da consentire, in larghezza, movimenti agevoli degli animali secondo la propria andatura o progressione, nonché l'inversione del senso di marcia o della traslazione.

Per i serpenti è ammessa la presenza di non più di due esemplari di identica mole per contenitore, purchè siano presenti appositi arredi del contenitore (sassi, tane, posatoi, ecc.) che consentano agli animali di ripararsi dall'aggressione dell'altro ospite ed in ogni caso assicurino all'animale un nascondiglio.

Non è consentita la coabitazione di esemplari di specie diversa nello stesso contenitore.

Per i serpenti con abitudini acquatiche deve essere previsto un contenitore per l'acqua nel quale gli animali possano immergersi completamente. Deve essere assicurato un ricambio frequente o filtraggio continuo dell'acqua dei settori destinati all'immersione degli animali, nonché l'allontanamento tempestivo delle deiezioni e delle lettiere sporche o esauste, da attuarsi con le cautele previste per i materiali a rischio biologico.

Deve essere garantita un'adeguata illuminazione, assicurando un congruo apporto di radiazioni UV-B in grado di arrivare all'interno dei contenitori.

Fatto salvo quanto applicabile a dette specie per il rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e locale, il loro utilizzo durante lo spettacolo deve avvenire rispettando le seguenti condizioni:

Il trasporto dei terrari/terracquari alla pista deve avvenire entro contenitori chiusi, se del caso adeguatamente coibentati e riscaldati;

gli animali non devono essere trascinati, sollevati o sollecitati inutilmente, ma devono subire solo le manipolazioni strettamente necessarie all'esposizione;

ogni esemplare può essere esposto fuori dal suo contenitore indicativamente per non più di 15 minuti.

ALLEGATO I PROTOCOLLO OPERATIVO

- Qualsiasi attività circense e/o itinerante che preveda la presenza di animali al seguito, necessita di “nulla osta” da parte dell'Autorità sanitaria locale competente per territorio dove tale struttura deve insediarsi.

Al fine del rilascio, la struttura circense o mostra itinerante è tenuta ad inviare all'Amministrazione comunale, la scheda informativa circhi (Allegato 2), debitamente compilata in ogni sua parte dal Legale Rappresentante della struttura (circo o mostra itinerante) e scortata della documentazione richiesta (planimetrie, autorizzazioni prefettizie e dichiarazione).

- Tale scheda dovrà essere consegnata all'impresa circense o itinerante dal Comune, all'atto della richiesta di concessione del plateatico e dovrà essere restituita all'Amministrazione comunale che la trasmetterà al Servizio veterinario competente per territorio, il cui parere sarà condizionante al fine del rilascio dell'autorizzazione di cui sopra.

- Fatte salve le disposizioni e le competenze in materia di applicazione del Regolamento (CE) 338/97 e s.m.i., il legale rappresentante dell'attività circense e/o itinerante dovrà essere in possesso della specifica autorizzazione dell'Ufficio Territoriale del Governo (già Prefettura) qualora siano detenuti animali di cui alla L. 150/1992 ed al D.M. 19/04/1996 e successive modificazioni ed integrazioni (animali pericolosi). A tale autorizzazione, dovrà essere necessariamente allegata, così come previsto dalla circolare del Ministero dell'Interno del 22/02/2002, la documentazione in base alla quale la medesima è stata concessa, in modo tale da permettere una sicura identificazione della struttura (planimetria, descrizione della struttura, verbale della Commissione di vigilanza etc.).

Qualora dovesse rilevarsi, dall'esame preliminare della documentazione, che le strutture autorizzate non corrispondono, per dimensioni e caratteristiche, a quanto previsto dai Criteri della Commissione CITES, non verrà concesso il permesso di attendamento e, contemporaneamente, ne darà comunicazione scritta al Ministero dell'Ambiente Servizio Conservazione della Natura, competente sulle verifiche eseguite.

A seguito dell'attendamento del Circo o della mostra itinerante, le autorità competenti provvederanno ad effettuare l'attività di vigilanza ai fini della verifica delle condizioni di benessere e di salute degli animali, nonché il rispetto delle normative nazionali e regionali in materia.

Qualora si riscontrasse che, contrariamente a quanto indicato nella documentazione preventivamente presentata, le strutture di detenzione degli animali non siano adeguate a quanto prescritto, nel caso che tali carenze non siano sanabili in tempi brevi con adeguate prescrizioni, verrà disposta, se i tempi lo consentono, un'ordinanza di sospensione dell'attività circense in toto o limitatamente alla struttura inadeguata. Contemporaneamente, potranno procedere a norma di legge per “Dichiarazione mendace” o, qualora ne esistano gli estremi, ai sensi della Legge 189/2004 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali).

1. Tutti i documenti previsti nella allegata scheda informativa (Allegato 2) dovranno essere integralmente presenti all'atto del sopralluogo di vigilanza. Qualora si riscontrino carenze ed irregolarità in tali documenti potranno essere richieste delle opportune integrazioni e correzioni da effettuare in tempi brevi. Nei casi più gravi si potrà, anche richiedere al Comune un'ordinanza di sospensione dell'attività o procedere a seconda dei casi.
2. Il Comune al quale viene inoltrata richiesta di concessione di suolo pubblico da parte del circo o mostra itinerante, è tenuto a verificare che la piazza che verrà concessa, oltre ad essere dotata di quanto necessario per l'attendamento della struttura (scarichi, acqua potabile ecc), sia di dimensioni adeguate a consentire la collocazione delle gabbie e dei recinti degli animali in base alle misure previste nelle successive linee guida e sia dotata di zone con terreno naturale per le specie animali per le quali è previsto.
3. Gli animali, non potranno essere esibiti al di fuori della struttura (circo o mostra itinerante) per la quale è stata rilasciata l'idoneità.